

SCADENZE E AGGIORNAMENTI

di **Andrea Leali**



PREMI ALLA MACELLAZIONE DEI BOVINI: COME OTTENERLI

È necessario rispettare i tempi di comunicazione in anagrafe bovina

Si ricorda che per ottenere il premio accoppiato alla macellazione dei bovini è necessario rispettare i tempi di comunicazione in anagrafe bovina soprattutto in caso di entrata in azienda degli animali. Infatti:

- qualora la movimentazione dell'animale in ingresso in stalla sia registrata entro i tempi previsti (7 giorni dall'ingresso in stalla), la detenzione decorre dal giorno di arrivo del capo in allevamento e non vi è l'applicazione di alcuna sanzione;
- qualora, invece, la registrazione della movimentazione dell'animale in ingresso in stalla sia eseguita oltre i tempi previsti dalla normativa (7 giorni), il periodo di detenzione decorre dal giorno dell'avvenuta regolarizzazione della registrazione in Banca dati nazionale (BDN).

Per quest'ultima casistica, vengono applicate le seguenti regole:

- il capo rispetta il periodo minimo di detenzione, ma viene registrato in BDN in ritardo: in questo caso il capo è ammissibile al pagamento, ma allo stesso verranno applicate le sanzioni previste dal Reg. Ue n.640/2014. Attenzione: qualora il numero di capi registrati in ritardo sia superiore al 20% del totale, nessun capo sarà pagato; qualora il numero di capi registrati in ritardo sia superiore al 50% del totale, nessun capo sarà pagato né per l'annata in corso, né per quella successiva.
- il capo non soddisfa il periodo minimo di detenzione e risulta registrato in ritardo: il capo è escluso dal pagamento del premio.

Si ribadisce, quindi, l'importanza di porre particolare attenzione alla corretta identificazione dei capi ed alla registrazione in BDN nei tempi previsti dalla normativa, in considerazione che, oltre alle penali erogate dall'ATS a cui si possono aggiungere l'esclusione dal premio alla macellazione, si applicano anche le sanzioni previste dalla condizionalità dei pagamenti diretti. Si ricorda

che è nell'interesse del produttore, al momento della consegna dei modelli 4 di entrata degli animali all'ente delegato (es. APA) farsi timbrare per ricevuta una copia del modello 4 stesso. Tenuto conto del fattore di rischio, gli allevamenti che sono già incappati in verbali negativi potrebbero essere controllati nuovamente. «La responsabilità della corretta gestione è in carico all'allevatore - hanno ricordato in più di un'occasione i dirigenti del Dipartimento Sanità animale dell'ATS - che deve essere messo nelle condizioni di poter dare evidenza della data di comunicazione degli eventi come nascite, movimentazione, decessi ed altro all'Ente delegato (es. Associazione allevatori). Pertanto è fondamentale che l'Ente delegato registri correttamente la data nel sistema informatico».

Le autorità veterinarie invitano inoltre a prestare maggiore attenzione alla gestione delle marche auricolari (doppia marcatura), in modo di assicurare la corretta identificazione dei capi in caso di perdita degli orecchini identificativi.

A questo proposito è opportuno, come peraltro indicato dalle linee guida in materia, formalizzare una procedura aziendale che preveda tra l'altro controlli periodici della mandria.



REVISIONE MACCHINE AGRICOLE, SENZA DECRETO ATTUATIVO NON SI PUÒ PARTIRE

Tutto viene ancora rimandato

Non accenna a migliorare la situazione relativa alla revisione delle macchine agricole e operatrici in quanto manca ancora il decreto attuativo che può sbloccare definitivamente la questione.

Nel frattempo, si va avanti a colpi di rinvii, l'ultimo arrivato poche settimane fa, che sposta le date limite entro le quali ipoteticamente andrebbero effettuate le revisioni dei mezzi

Il decreto emesso poche settimane fa infatti si limita a spostare in avanti le scadenze della revisione, fissate ora al 30 giugno 2021 per i mezzi immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 30 giugno 2022 per quelli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995, al 30 giugno 2023 per quelli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018 e a dopo 5 anni entro la fine del mese di prima immatricolazione per quelli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019.

DAL 1° OTTOBRE È SCATTATO IL DIVIETO DI COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI

La Giunta della Regione Lombardia ha recentemente modificato la normativa regionale volta al miglioramento della qualità dell'aria, a causa della particolare criticità del territorio regionale per la concentrazione di particolato atmosferico PM10. Il nuovo decreto regionale, fra le altre cose, norma anche il periodo di divieto di combustione dei residui vegetali, che viene ora fissato dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.

Dal 1° aprile le combustioni potranno avvenire in modo controllato e per cumuli di modeste dimensioni quindi non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Per approfondimenti si veda alla deliberazione della giunta della Regione Lombardia n°7095 del 18 settembre 2017.

Relativamente alle funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative dell'osservanza delle limitazioni alla combustione dei residui vegetali, le stesse sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali e dagli agenti della polizia locale. In caso di violazione delle disposizioni si applica la sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00.

INDENNIZZI DANNI FAUNA

Viste le numerose segnalazioni, si ricorda che la richiesta di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo va presentata alla Regione Lombardia, tramite UTR, entro 8 giorni dall'accaduto utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso gli uffici della Comisag.

